



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

AISPEC

Gruppo aziende industriali della lubrificazione - Gail

Linee Guida per la redazione delle Schede Dati di Sicurezza per i lubrificanti

dicembre 2009

Copyright © 2009

FEDERCHIMICA - AISPEC - Gruppo aziende industriali della lubrificazione Gail

Non è permessa né la riproduzione del presente documento o di alcuna sua parte, né la trasmissione in qualsiasi forma o con alcun mezzo dello stesso o di alcuna sua parte senza l'espressa autorizzazione dell'associazione editrice. Tutte le richieste di riproduzione devono essere inviate all'associazione editrice all'indirizzo riportato nell'ultima pagina. Dietro preventiva richiesta può essere concesso di riprodurre brevi estratti e citazioni. Non è ammessa la pubblicazione, per scopi commerciali privati, di cambiamenti editoriali o di stralci contenenti un intero capitolo.

Indice

1. Premessa	4
2. Scopo e struttura del documento.....	5
3. La scheda dati di sicurezza: indicazioni sulla compilazione	6
4. Modifiche in funzione dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e del Regolamento 1907/2006 (REACH)	7
Punto 1	
Identificazione della sostanza/del preparato e della società/dell'impresa	8
Punto 2	
Identificazione dei pericoli	10
Punto 3	
Composizione/informazione sugli ingredienti.....	11
Punto 4	
Misure di primo soccorso	14
Punto 5	
Misure antincendio	16
Punto 6	
Misure in caso di rilascio accidentale	17
Punto 7	
Manipolazione e immagazzinamento	18
Punto 8	
Controllo dell'esposizione/protezione individuale.....	19
Punto 9	
Proprietà fisiche e chimiche	21
Punto 10	
Stabilità e reattività.....	23
Punto 11	
Informazioni tossicologiche	24
Punto 12	
Informazioni ecologiche	26
Punto 13	
Considerazioni sullo smaltimento	28
Punto 14	
Informazioni sul trasporto.....	29
Punto 15	
Informazioni sulla regolamentazione	30
Punto 16	
Altre informazioni	31
Ulteriori informazioni utili alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza	31

1. Premessa

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa pubblicazione non sollevano il lettore dall'obbligo di verificare l'osservanza delle leggi in vigore relative all'attività della propria impresa e al luogo dove svolge la propria attività. Le informazioni contenute in questa guida devono essere verificate autonomamente ed esaminate nel contesto dell'uso cui si intende destinare i prodotti.

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questa pubblicazione riassumono le migliori conoscenze alla data di pubblicazione e sono state ottenute da fonti considerate affidabili. Il Gail non si assume alcun obbligo di aggiornare o correggere la presente pubblicazione per alcuna ragione, neanche nel caso che vengano disponibili informazioni nuove o diverse, relative alla sicurezza nel trattamento dei lubrificanti, o che vi siano cambiamenti delle leggi e regolamenti di qualsiasi organismo relativi al soggetto della presente pubblicazione.

Gli autori della presente pubblicazione non danno alcuna garanzia, espressa o implicita, sull'accuratezza delle informazioni qui contenute e, salvo leggi contrarie, non saranno perseguibili per qualsiasi perdita, danno, lesione o rivendicazione subita o avvenuta in conseguenza dell'uso della presente pubblicazione o per essersi basati sulle informazioni qui contenute.

Il presente documento tiene conto dei principali riferimenti legislativi del settore; tuttavia le indicazioni in esso contenute non possono considerarsi esaustive né sostitutive di normative specifiche.

2. Scopo e struttura del documento

Lo scopo di questa pubblicazione è di fornire, al meglio delle attuali conoscenze, le corrette indicazioni per la redazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS) a tutti coloro che immettono al consumo lubrificanti. Le aziende associate al Gail si impegnano a seguire queste linee guida che, partendo dal presupposto della corretta applicazione normativa e allo scopo di ridurre l'impatto della propria attività sulla sicurezza e salute dei suoi dipendenti, dei suoi clienti, del pubblico e sull'ambiente in generale, si propongono di dare indicazioni e informazioni supplementari (ad esempio fornendo informazioni generali sulle principali famiglie di sostanze che sono utilizzate come materie prime) .

I fabbricanti di lubrificanti aderenti al Gail invitano i lettori della presente pubblicazione a servirsene come una guida generale di riferimento per la sicurezza nel trattamento dei prodotti adoperati nella lubrificazione e per richiamare qualche norma sul loro impiego. Nella pubblicazione sono presi in considerazione i 16 punti della SDS, riportando per ciascuna famiglia di prodotti considerati e per ognuno dei 16 punti previsti sia le indicazioni generali riportate nella norma (Regolamento (CE) N. 1907/2006 Reach) sia le indicazioni della SDS concordate dalle aziende aderenti.

L'evoluzione del mercato ha portato nel corso di questi ultimi anni ad una specializzazione in termini formulativi molto marcata di queste tipologie di prodotti. In particolare, ad esempio, per i fluidi lubrorefrigeranti (FLR) questa necessità ha portato il produttore ad utilizzare numerose sostanze e preparati chimici di diversa natura sia pericolosi che non pericolosi per conferire al prodotto le caratteristiche necessarie alla corretta lubrificazione.

Questi preparati in numerosi casi non sono classificati pericolosi e quindi, se non contengono:

- in concentrazione pari o superiore all'1% in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente o
- in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento REACH o
- una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro,

non sono soggetti alla stesura della relativa SDS.

Le aziende aderenti al Gail, al fine di tutelare l'utilizzatore di tali prodotti, si impegnano comunque a redigere le Schede Dati di Sicurezza in 16 punti anche senza precisi obblighi di legge.

3. La Scheda Dati di Sicurezza: indicazioni sulla compilazione

La presente guida ha come scopo fondamentale quello di uniformare, nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni in materia di sicurezza relative all'impiego specifico dei prodotti lubrificanti.

In questo modo si intende rendere informazioni in merito alla sicurezza sull'uso dei prodotti lubrificanti più ampie di quelle strettamente richieste dalle normative vigenti e più comprensibili per l'utilizzatore, mettendo in particolare evidenza anche i rischi derivanti dalle più frequenti non corrette pratiche di gestione riscontrate sul mercato.

Si è tenuto conto nella redazione delle varie sezioni per le diverse famiglie di prodotti considerate, delle formulazioni tipiche, delle quantità impiegate, dell'uso in ambiente normalmente confinato od in circuiti chiusi, dei rischi di esposizione e delle consuetudini riscontrate sul mercato, nel loro impiego ragionevolmente prevedibile.

Eventuali rischi specifici derivanti dalla presenza di particolari sostanze o composti normalmente non impiegati nella formulazione dei prodotti lubrificanti dovranno essere valutati caso per caso.

Si è anche voluto evidenziare che la gestione dei prodotti esausti deve essere realizzata secondo le normative vigenti e le precauzioni igieniche personali raccomandate per i rifiuti pericolosi.


La Scheda Dati di Sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi deve essere redatta facendo riferimento al Regolamento (CE) 1907/2006, nello specifico al Titolo IV Articolo 31 e Allegato II (Guida alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza).

La presente linea guida è stata redatta con lo scopo di fornire le indicazioni per la redazione dei 16 punti delle SDS per i prodotti lubrificanti tra cui ricordiamo: fluidi lubrorefrigeranti solubili e non solubili in acqua, oli motore, oli per trasmissioni idrauliche e sospensioni, oli per trasformatori, oli per macchinario industriale e lubrificazione generale, protettivi contenenti solventi e non, plastificanti, oli bianchi, oli per tempratura, deformazione plastica, stampaggio e distaccanti e grassi.

Nota: l'Allegato II del Regolamento REACH è attualmente in fase di revisione.

4. Modifiche in funzione dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)

CLP e REACH: entrata in vigore e periodo di transizione



Deroga le sostanze e le miscele rispettivamente già immesse sul mercato entro il 01/12/2010 e 01/06/2015 possono non essere ri-etichettate e ri-imballate rispettivamente fino al 01/12/2012 e 01/06/2017

In merito alle tempistiche di adeguamento delle SDS, alla data di pubblicazione della presente edizione la situazione può essere così riassunta: sulla base delle disposizioni del Regolamento REACH, la struttura della SDS a 16 punti sostanzialmente non cambia rispetto alla struttura attuale.

Le modifiche previste (inversione delle Sezioni 2 e 3 ed inserimento dell'indirizzo e-mail del Tecnico Competente responsabile della redazione della SDS) dovranno essere apportate alla prima revisione della SDS e, in ogni caso, entro il 1° dicembre 2010.

Inoltre per le sostanze **PBT** (**P**ersistenti **B**ioaccumulabili **T**ossiche) e **vPvB** (molto persistenti molto bioaccumulabili) è prevista la redazione di una nuova Scheda Dati di Sicurezza che indichi tali caratteristiche (criteri di definizione all'Allegato XIII) e se è richiesto un CSR (Chimica Safety Report) in base al REACH, sono annessi gli **scenari di esposizione** rilevanti che coprono tutti gli **usi identificati**.

In merito all'adeguamento delle SDS relativamente agli scenari espositivi, occorre tener presente che:

- le informazioni sulle materie prime, soprattutto riguardanti la parte degli scenari espositivi, potrebbero essere comunicate dai diversi fornitori con tempistiche differenti in considerazione dei termini previsti per la registrazione in funzione del tonnello
- pertanto ogni qualvolta si avranno nuove informazioni sulle materie prime occorrerà modificare la SDS del preparato

In base alle nuove disposizioni del Regolamento CLP, la SDS subirà nei prossimi anni una revisione che comprende l'inserimento di nuovi pittogrammi di pericolo, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Questi cambiamenti saranno apportati sulla base delle tempistiche riportate agli Articoli 61 e 62 del Regolamento CLP.

Le SDS nei prossimi anni (fino al 2018) assumeranno pertanto una configurazione dinamica e saranno soggette a periodiche integrazioni.

Nota: con l'entrata in vigore del Regolamento CLP (20 gennaio 2009) l'Allegato I della Direttiva 67/548/CEE (contenente la lista di sostanze con classificazione armonizzata a livello europeo) è abrogato e sostituito dalla Tabella 3.2 dell'Allegato VI del Regolamento CLP.

Punto 1

Identificazione della sostanza/del preparato e della società/dell'impresa

Legislazione:

Indicazioni riportate nell'Allegato II del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) - Punto 1

1 Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

1.1 Identificazione della sostanza o del preparato

La denominazione utilizzata per l'identificazione deve essere identica a quella che appare sull'etichetta, a norma dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

Per le sostanze soggette a registrazione, la denominazione deve corrispondere a quella fornita per la registrazione e deve essere altresì indicato il numero di registrazione assegnato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del Regolamento REACH.

Possono anche essere indicati altri mezzi d'identificazione disponibili.

1.2 Uso della sostanza/del preparato

Indicare gli usi della sostanza o del preparato, per quanto conosciuti. Se gli usi possibili sono molti, occorre citare soltanto i più importanti o i più comuni. Includere una descrizione sintetica dell'effetto reale, ad esempio ignifugo, antiossidante, ecc..

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, la scheda di dati di sicurezza contiene informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti per il destinatario della scheda in questione. Tali informazioni devono corrispondere agli usi identificati e agli scenari d'esposizione riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

1.3 Identificazione della società/dell'impresa

Identificare la persona responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato nella Comunità, sia essa il fabbricante, l'importatore o il distributore. Indicare l'indirizzo completo e il numero di telefono di questa persona, nonché l'indirizzo e-mail della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.

Inoltre, se tale persona non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o il preparato è immesso sul mercato, indicare, se possibile, l'indirizzo completo e il numero di telefono della persona responsabile in questo Stato membro.

Per i dichiaranti, gli elementi di identificazione della persona devono corrispondere alle informazioni sull'identità del fabbricante o dell'importatore fornite all'atto della registrazione.

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

Oltre alle informazioni di cui sopra, indicare il numero telefonico di chiamata urgente dell'impresa e/o dell'organismo ufficiale di consultazione (può trattarsi dell'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative alla salute, di cui all'articolo 17 della direttiva 1999/45/CE). Specificare se il numero di telefono è disponibile solo nelle ore d'ufficio.

Informazioni generali:

Rispetto al DM 4 aprile 1997 la nuova legge sottolinea che, nel caso in cui il responsabile dell'immissione sul mercato non risieda nello Stato membro nel quale la sostanza o il preparato è immesso sul mercato, sarebbe auspicabile poter indicare i riferimenti (indirizzo e numero telefonico) della persona responsabile in questo Stato Membro..

Nell'eventuale assenza di un riferimento di emergenza aziendale, NON si deve indicare il numero dell'Istituto Superiore di Sanità ma quello di uno dei centri antiveleni, per i quali il D. Lgs. n. 65 del 14/03/2003 (che ha sostituito il Decreto n. 285 del 16/07/1998) prevede la costituzione di una banca dati obbligatoria.

Per tutti gli altri casi essi possono comunque essere impiegati in caso di incidente per ottenere maggiori informazioni sui rischi derivanti da un eventuale anomala esposizione.

- il Regolamento REACH non fa alcun riferimento al "numero di Preregistrazione"; tale numero viene menzionato soltanto sulle Linee Guida che, come noto, non hanno valore di Legge, pertanto il "numero di Preregistrazione" non ha valore legale;
- il Regolamento REACH non prevede l'obbligo, da parte di Produttori/Importatori di sostanze, di comunicare il "numero di Preregistrazione";
- il "numero di Pre-registrazione" non rivela né l'entità della sostanza né l'Entità Legale (Azienda) e non vi è modo di verificarne la correttezza e veridicità.

Punto 1

Identificazione della sostanza/del preparato e della società/dell'impresa

Indicazioni per la compilazione:

1.1 Nome del Prodotto:

Si deve indicare il nome commerciale del preparato. Facoltativamente può essere indicato anche il codice interno aziendale.

1.2 Impiego/applicazione:

Inserire quale elemento identificativo una breve descrizione dell'applicazione, ad esempio:

- fluido lubrorefrigerante emulsionabile per operazioni da taglio;
- olio motori
- grasso lubrificante per cuscinetti
- olio intero per lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo e deformazione plastica
- protettivo temporaneo a base oleosa
- olio per trasformatori
- olio bianco tecnico

1.3 Fornitore:

1.3.1. Nome

1.3.2. Indirizzo

1.3.3. Telefono

1.3.4. Fax

1.3.4 Telefono centro antiveneni

Punto 2 Identificazione dei pericoli

Legislazione:

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)** - Punto 2

Indicare la classificazione della sostanza o del preparato in base ai criteri di classificazione delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE. Indicare chiaramente e brevemente i pericoli che presenta per l'uomo e per l'ambiente la sostanza o il preparato.

Distinguere chiaramente tra i preparati che sono classificati come pericolosi e quelli che non sono classificati come pericolosi a norma della direttiva 1999/45/CE.

Descrivere i principali effetti nocivi e sintomi fisico-chimici per la salute umana e per l'ambiente, legati agli usi e agli eventuali abusi della sostanza o del preparato, che sono ragionevolmente prevedibili.

Può essere necessario menzionare altri pericoli come l'impolveramento, la sensibilizzazione incrociata, l'asfissia, il congelamento, l'elevata intensità per l'odore e il gusto o gli effetti sull'ambiente, come i pericoli per gli organismi del suolo, la riduzione dello strato d'ozono, il potenziale di creazione di ozono fotochimico ecc., che non comportano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali del materiale.

Le informazioni che figurano sull'etichetta sono da riportare nel punto 15.

La classificazione della sostanza deve corrispondere alla classificazione indicata nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature a norma del titolo XI.

Informazioni generali

In questo punto sono stati riportati i soli rischi certamente collegabili all'utilizzo ragionevolmente prevedibile di un lubrificante, che riguardano gli effetti determinati dal contatto con il preparato, nonché dalla sua ingestione o inalazione. Queste indicazioni sono sempre necessarie, ma non debbono essere considerate come esaustive; vanno infatti indicati eventuali rischi specifici derivanti dalla presenza di particolari sostanze o composti.

Indicazioni per la compilazione:

2.1 Identificazione dei pericoli

Possono essere utilizzate a titolo di esempio le seguenti frasi:

Per prodotti classificati pericolosi:

- Il prodotto è classificato pericoloso (irritante, nocivo, infiammabile, ecc.) – Si veda anche paragrafo 11.
Se il prodotto è classificato R36/38
 - Il contatto prolungato con il prodotto (e le sue eventuali emulsioni acquose per i prodotti di pertinenza) può provocare irritazioni agli occhi e alla pelle
Se il prodotto non è classificato R36/38 e contiene olio minerale
 - Il contatto diretto prolungato potrebbe provocare irritazione agli occhi e alla pelle
Se il prodotto è classificato infiammabile o facilmente infiammabile
 - Il prodotto è infiammabile, facilmente infiammabile
Se il prodotto è classificato R65
 - In caso di ingestione il prodotto può provocare danni polmonari
Se il prodotto è classificato R66
 - Il contatto con il prodotto può provocare secchezza e screpolature della pelle
Se il prodotto è classificato R67
 - L'inalazione del prodotto può provocare sonnolenza e vertigini.

Per prodotti non classificati pericolosi:

- Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi della vigente normativa.
- Il prodotto non presenta pericoli per l'uomo (si veda anche paragrafo 11) o per l'ambiente (si veda anche paragrafo 12)
- Il prodotto contiene sostanze sensibilizzanti in quantità inferiore a quella necessaria alla classificazione (*quando il prodotto contiene sostanze sensibilizzanti in concentrazione tra 0,1 e 1 %*)
- Il contatto diretto prolungato potrebbe provocare irritazioni agli occhi e alla pelle

NB:

Per i prodotti lubrorefrigeranti solubili in acqua:

- I pericoli riportati al punto 2 si riferiscono al prodotto nella forma commercializzata. I pericoli si riducono se il prodotto viene utilizzato in emulsione acquosa.

Punto 3

Composizione/informazione sugli ingredienti

Legislazione:

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)**- Punto 3

3. Composizione/informazione sugli ingredienti.

Queste informazioni devono consentire al destinatario di riconoscere facilmente i pericoli che presentano i componenti del preparato. I pericoli del preparato stesso sono indicati nel punto 2.

3.1. Non è necessario fornire la composizione completa (natura degli ingredienti e loro concentrazione) anche se una descrizione generale dei componenti e delle loro concentrazioni può essere utile.

3.2 Per i preparati classificati come pericolosi a norma della direttiva 1999/45/CE, sono indicate le sostanze seguenti e la loro concentrazione o intervallo di concentrazioni nel preparato:

- a) le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente a norma della direttiva 67/548/CEE, quando sono presenti in concentrazioni pari o superiori al più basso dei seguenti valori:
- le pertinenti concentrazioni definite nella tabella riportata nell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 1999/45/CE; o
 - i limiti di concentrazione indicati nell'allegato VI del Regolamento (Ce) 1272/2008 (CLP); o
 - i limiti di concentrazione indicati nell'allegato II, parte B della direttiva 1999/45/CE; o
 - i limiti di concentrazione indicati nell'allegato III, parte B della direttiva 1999/45/CE; o
 - i limiti di concentrazione indicati nell'allegato V della direttiva 1999/45/CE; o
 - i limiti di concentrazione indicati in una voce concordata nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del Regolamento CLP;
- b) le sostanze per le quali a livello comunitario esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro, che non sono già incluse nella lettera a);
- c) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato XIII, se la concentrazione di una singola sostanza è pari o superiore allo 0,1%

3.3 Per i preparati non classificati come pericolosi a norma della direttiva 1999/45/CE, le sostanze sono indicate, con la loro concentrazione o intervallo di concentrazioni, quando sono presenti in concentrazione singola:

- a) pari o superiore all'1% in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi e
- le sostanze presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente a norma della direttiva 67/548/CEE1;
 - alle sostanze sono assegnati a livello comunitario limiti d'esposizione sul luogo di lavoro;

oppure

- b) pari o superiori allo 0,1% in peso e le sostanze sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato XIII.

3.4 Viene indicata la classificazione (derivata dagli articoli 4 e 6 della direttiva 67/548/CEE, dall'allegato VI del Regolamento 1272/2008 (CLP) o da una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del titolo XI del Regolamento REACH) delle sostanze, compresi i simboli e le frasi R che sono attribuiti secondo i pericoli fisicochimici che presentano per la salute umana e per l'ambiente. Le frasi R non devono essere riportate per intero: è fatto riferimento al punto 16, ove è elencato il testo integrale di ogni frase R pertinente. Se la sostanza non ottempera ai criteri di classificazione, è descritto il motivo per il quale è indicata la sostanza nel punto 3 nel modo seguente: "Sostanza PBT" o "sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro".

3.5 Il nome e il numero di registrazione attribuito a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del Regolamento REACH o il numero EINECS o ELINCS, se disponibile, di queste sostanze sono indicati a norma del Regolamento (CE) 1272/2008. Possono anche essere utili il numero CAS e il nome IUPAC (se disponibile). Per le sostanze indicate con una designazione generica, a norma dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE o della nota del punto 3.3 del presente allegato, un identificatore chimico preciso non è necessario.

3.6. Se l'identità di talune sostanze deve essere mantenuta riservata, a norma dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/CE o della nota del punto 3.3 del presente allegato, la loro natura chimica è descritta per garantire la sicurezza della manipolazione. Il nome da utilizzare è lo stesso che deriva dalle procedure di cui sopra.

Punto 3 Composizione/informazione sugli ingredienti

Informazioni generali:

Il nome da utilizzare deve essere quello che deriva dall'applicazione delle disposizioni menzionate in precedenza. L'inserimento delle sostanze pericolose al punto 3.2 deve essere realizzato anche per i preparati non pericolosi, con le medesime modalità utilizzate per i preparati classificati come pericolosi. Per fornire maggiori informazioni circa i rischi di esposizione che devono essere valutati dall'utilizzatore, secondo il D.Lgs. n. 81/2008 del 9 aprile 2008 e sue integrazioni rispetto a quelle previste dalle normative in vigore, vengono comunque riportate al punto 3.1, a livello qualitativo, le sostanze o famiglie di sostanze, non classificate pericolose o presenti in quantità inferiore al limite previsto dalla legge, di cui alla tabella del medesimo punto, presenti nel preparato; tale indicazione viene riportata sia per i preparati classificati pericolosi che per quelli non pericolosi. Per i limiti comunitari riconosciuti su sostanze non coperte dal decreto, si faccia riferimento ai limiti di esposizione forniti da Federchimica per il controllo dell'esposizione dei lavoratori dell'industria chimica.

Indicazioni per la compilazione:

3.1 Composizione:

Indicare le principali famiglie di sostanze che compongono il prodotto.

A titolo esemplificativo si riportano nella seguente tabella alcune famiglie chimiche che vengono normalmente impiegate nei lubrificanti, con le relative funzioni principali.

Famiglia	Funzione	Famiglia	Funzione
Acidi grassi	<i>Untuosante</i>	Grafiti	
Acidi policarbossilici	<i>Anticorrosivo</i>	Idrocarburi sintetici	<i>Base</i>
Alcanolammidi di acidi grassi	<i>Anticorrosivo</i>	Idrocarburi solforati	<i>EP</i>
Alchilfosfati	<i>EP</i>	Iodo carbammati derivati	<i>Fungicidi</i>
Alchilbenzeni	<i>Base</i>	Isotiazolinoni derivati (BIT)	<i>Battericidi</i>
Alchilfenoli condensati n<8	<i>Tensioattivi</i>	Oli base di origine naturale	<i>Base</i>
Alchilfenoli condensati n>8	<i>Tensioattivi</i>	Oli bianchi	<i>Base</i>
Alchilpoliglicoleteri carbossilati	<i>Tensioattivi</i>	Oli minerali raffinati DMSO<3%	<i>Base</i>
Alcoli grassi	<i>Cosolvente</i>	Ossidi di zinco	<i>Caricante grassi</i>
Alcoli grassi condensati	<i>Tensioattivi</i>	Petroli	<i>Solventi</i>
Ammidi boriche	<i>AR, biostabilità</i>	Piritione Sali	<i>Fungicidi</i>
Antiossidanti amminici/fenolici	<i>Antiossidanti</i>	Polialchenilsuccinimidi	<i>AR</i>
Aril fosfati	<i>EP</i>	Polimeri olefinici	<i>Base</i>
Aril-alchilammine derivati	<i>Antiossidanti</i>	Polimetacrilati	<i>V.I.I.</i>
Basi sintetiche a base di esteri organici	<i>Base</i>	Polialchilenglicoli	<i>Base</i>
Benzotriazolo derivati	<i>Inibitore</i>	Polialchilsilossani	<i>Antischiuma</i>
Bitumi		Poliglicoleteri	<i>Base</i>
Butildiglicole	<i>Cosolvente</i>	Poliglicoli	<i>Base</i>
Cere idrocarburiche		Ragie	<i>Solventi</i>
Cloroparaffine C14-C17	<i>EP</i>	Rame in polvere	<i>Caricante grassi</i>
Composti donatori di formaldeide-triazinici	<i>Battericidi</i>	Sali dell'acido borico con alcanolamine	<i>AR, biostabilità</i>
Composti donatori di formaldeide-non triazinici	<i>Battericidi</i>	Sali di acidi ammino carbossilici	<i>AR</i>
Copolimeri olefinici	<i>V.I.I.</i>	Saponi di litio, calcio, alluminio, e complessi	<i>Addensanti</i>
Derivati del t-butilfenolo	<i>Antiossidanti</i>	Saponi di alcanolamina di acidi grassi	<i>Tensioattivi</i>
Derivati dell'acido fosfonico	<i>Additivo funzionale</i>	Silico derivati organici	<i>Disperdente</i>
Esteri borici	<i>AR, biostabilità</i>	Solfonati di Sodio	<i>Tensioattivi</i>
Esteri naturali	<i>Untuosanti</i>	Solfonati di Magnesio/Calcio	<i>AR,EP</i>
Esteri sintetici	<i>Untuosanti</i>	Solfonati di Bario	<i>AR</i>
Esteri solforati	<i>EP</i>	Trietanolamina	<i>Neutralizzante</i>
Fenati e solfenati di calcio	<i>AR, detergente</i>	Zincodialchiliditiofosfati	<i>AU</i>
Fosfati amminici	<i>EP</i>		
Gasoli >7cSt/40	<i>Base</i>		
Gasoli <7cSt/40	<i>Base</i>		

LEGENDA: AR= Antiruggine, AU= Antiusura, EP= Estrema pressione, V.I.I = Miglioratori indici di viscosità

Punto 3

Composizione/informazione sugli ingredienti

3.2 Composizione componenti pericolosi (sostanze e preparati)

3.2.1 Denominazione

Per ogni singolo componente, indicare il nome chimico esatto della sostanza come classificato in allegato VI del Regolamento 1272/2008 (CLP) o del gruppo chimico se trattasi di sostanze non classificate.

3.2.2 Quantitativo

Indicare i quantitativi di ogni singolo componente pericoloso o di ogni componente non coperto dal decreto ma per cui esistono limiti di esposizione comunitari (anche se in quantità inferiore alla soglia di classificazione del prodotto) fornendo una delle seguenti grandezze:

- Range (ad esempio 2-3%)
- Valore massimo (ad es. val. massimo=3%)
- Limite superiore (ad es. <3%)
- Una combinazione dei precedenti punti

Il valore riportato non deve comunque essere troppo vago e quindi privo di indicazioni (ad esempio valore<50%).

Indicare la presenza di sostanze sensibilizzanti (R43) anche se presenti in un range di concentrazione compreso tra 0,1% e 1%.

3.2.3 Simbolo

E' sufficiente indicare il simbolo (ad es. Xi, Xn, ecc.) anche senza la descrizione

3.2.4 Frase di rischio

Le frasi di rischio, oltre al riferimento numerico, possono essere accompagnate anche dalla frase intera che ne identifica il rischio. In caso di mancanza di spazio è possibile riportare il solo numero di riferimento se contestualmente viene riportata la relativa legenda al punto 16.

3.2.5 Numeri di riferimento

Si deve riportare il numero EINECS o ELINCS. Il numero CAS (se esiste) e la denominazione IUPAC (se disponibile) possono essere di utilità.

Per quanto concerne le informazioni relative alla non pericolosità dell'olio base raffinato si può:

- dare l'indicazione completa in questa sezione
- indicare che le ulteriori informazioni sono contenute al punto 16
- dare tutte le indicazioni direttamente al punto 16

Un frase tipo utilizzabile è la seguente :

- Gli oli minerali base utilizzati hanno un valore di estratto in DMSO determinato con il metodo IP 346 inferiore al 3%. Essi sono quindi classificati non cancerogeni secondo la Direttiva 94/69/CE nota L (introdotta per prima volta con il 21° adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548).

Punto 4 Misure di primo soccorso

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)**- Punto 4

4. Misure di primo soccorso.

Descrivere le misure di pronto soccorso.

Precisare in primo luogo se è necessaria un'immediata consultazione medica.

Le informazioni sul pronto soccorso devono essere brevi e facilmente comprensibili per l'infortunato, le persone presenti e i soccorritori. I sintomi e gli effetti sono brevemente descritti e le istruzioni indicano ciò che deve essere fatto immediatamente in caso di incidente e se sono prevedibili effetti ritardati a seguito di un'esposizione.

Suddividere le informazioni secondo le vie d'esposizione, ad esempio inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi, ingestione, sotto diverse voci.

Precisare se l'assistenza di un medico è necessaria o consigliabile.

Per alcune sostanze o preparati può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato.

Informazioni generali

Sono stati qui considerati gli interventi di primo soccorso normalmente realizzabili sui luoghi di lavoro e necessari a seguito di incidente od esposizione a lubrificanti e affini correttamente impiegati, distinguendo le misure in funzione del grado di pericolosità del prodotto.

Il ricorso al medico va valutato caso per caso; si è voluto in questo caso suggerire la consultazione medica per tutti i prodotti classificati come pericolosi, naturalmente per i soli casi di esposizione rilevante, come misura precauzionale. Per il prodotti non pericolosi il ricorso alla consultazione medica è suggerita nel solo caso di effetti perduranti.

Si è fatta eccezione per gli effetti dovuti all'eventuale ingestione o alla sovraesposizione ai vapori, sia per il rischio di aspirazione nei polmoni che per l'impatto psicologico subito dall'infortunato per questo genere di incidente.

Non si sono menzionati effetti ritardati poiché generalmente non prevedibili con i prodotti in oggetto.

Le indicazioni riportate in questa sezione sono sempre necessarie, ma non debbono essere considerate come esaustive; vanno infatti indicati eventuali interventi specifici necessari per i rischi derivanti dalla presenza di particolari sostanze o composti.

Punto 4

Misure di primo soccorso

Indicazioni per la compilazione:

Misure di primo soccorso:

4.1. Occhi:

Se il prodotto è corrosivo o irritante per gli occhi:

- Lavare gli occhi immediatamente con molta acqua per qualche minuto tenendo le palpebre aperte. Chiedere l'intervento del medico.

Se il prodotto è nocivo/tossico per contatto dermale:

- Lavare gli occhi immediatamente con molta acqua per qualche minuto tenendo le palpebre aperte. Chiedere l'intervento del medico.

Se il prodotto non è pericoloso per gli occhi:

- Lavare gli occhi immediatamente con molta acqua per qualche minuto tenendo le palpebre aperte. Chiedere l'intervento del medico in caso di persistenza di dolore e arrossamenti.

4.2. Pelle:

Se il prodotto è corrosivo, irritante, tossico o nocivo per la pelle o caratterizzato dalla frase R66:

- Rimuovere gli indumenti contaminati dopo avere iniziato il lavaggio delle parti colpite e lavare abbondantemente con acqua e sapone. Chiedere l'intervento del medico se necessario.

Se il prodotto non è pericoloso per la pelle:

- Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare abbondantemente con acqua e sapone

Se il prodotto è utilizzato in apparecchiature ad alta pressione:

- Durante l'impiego di apparecchiature ad alta pressione, è possibile che si verifichi iniezione di prodotto sotto la pelle. In caso di lesioni provocate da getti ad alta pressione, l'infortunato dovrebbe essere immediatamente accompagnato in ospedale. Non aspettare la comparsa di sintomi.

Avvertenza generale:

- Qualunque sostanza, nel caso di incidenti con tubazioni in pressione e simili, può essere accidentalmente iniettata nei tessuti sottocutanei, anche senza lesioni esterne apparenti. In tal caso è necessario condurre al più presto l'infortunato in ospedale per le cure del caso.
- Le lesioni per getti ad alta pressione richiedono un pronto intervento chirurgico e possibilmente terapia a base di steroidi, per minimizzare danni ai tessuti e perdita di funzioni.

4.3. Inalazione:

Se il prodotto è pericoloso per inalazione (irritante, tossico, nocivo):

- In caso di esposizione ad elevate concentrazioni di vapori e nebbie allontanare il soggetto dall'area contaminata trasportandolo in luogo ben ventilato e chiedere l'intervento del medico.

Se il prodotto non è pericoloso per inalazione:

- In caso di esposizione ad elevate concentrazioni di vapori e nebbie allontanare il soggetto dall'area contaminata trasportandolo in luogo ben ventilato. Chiedere l'intervento del medico se necessario.

4.4. Ingestione:

- Non provocare il vomito per evitare il rischio di aspirazione attraverso le vie respiratorie. Chiedere l'intervento del medico.

Punto 5 Misure antincendio

Legislazione:

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)**- Punto 5

5. Misure antincendio

Indicare le misure da adottare in caso di incendio causato dalla sostanza o dal preparato o che si sviluppi in sua prossimità, specificando:

- i mezzi di estinzione idonei;
- i mezzi di estinzione da non utilizzare per ragioni di sicurezza;
- particolari pericoli risultanti dall'esposizione alla sostanza o al preparato, ai prodotti della combustione, ai gas prodotti;
- l'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi.

Indicazioni per la compilazione:

5.1 Mezzi di estinzione appropriati

- Utilizzare mezzi di estinzione per incendi di classe B: anidride carbonica, polvere chimica secca, schiuma, acqua nebulizzata, sabbia, terra.

5.2 Mezzi di estinzione da non utilizzare

- Evitare l'uso di getti d'acqua. Usare getti d'acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposti al fuoco

5.3 Rischi particolari di esposizione

- Evitare di respirare i fumi di combustione in quanto in seguito ad incendio si possono formare composti (specificare quali sottoprodotti di combustione si formano) di cloro, zolfo, azoto, idrocarburi incombusti e altri derivati potenzialmente pericolosi.

Nota:

Raffreddare con acqua i contenitori non coinvolti nell'incendio ma esposti al calore derivante dallo stesso, per evitare l'eventuale esplosione e la propagazione dell'incendio.

5.4 Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti

- Vestiario protettivo completo di apparecchio di autorespirazione.

Punto 6

Misure in caso di rilascio accidentale

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)**- Punto 6

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale

A seconda della sostanza o del preparato, possono essere necessarie informazioni riguardanti: le precauzioni individuali:

- rimozione delle fonti di ignizione, predisposizione di un'adeguata ventilazione o di una protezione respiratoria, lotta contro le polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi, le precauzioni ambientali:
- tenere lontano dagli scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee e dal suolo, eventuale necessità di dare l'allarme al vicinato, i metodi di bonifica:
- uso di materiale assorbente (ad esempio sabbia, farina fossile, legante acido, legante universale, segatura, ecc.), riduzione di gas/fumi mediante acqua, diluizione.

Possono anche essere necessarie indicazioni quali: "non utilizzare mai, neutralizzare con...".

Nota

Se del caso, rinviare ai punti 8 e 13.

Informazioni generali:

In questa sezione si è voluto evidenziare che il maggior rischio per i prodotti lubrificanti e affini è rappresentato dall'inquinamento ambientale, in particolare per i prodotti lubrorefrigeranti, poiché molti di questi sono facilmente solubili in acqua; per i mezzi individuali si è voluta evidenziare l'esigenza di proteggere comunque pelle e occhi, facendo invece riferimento a quanto eventualmente indicato ai successivi punti 8 e 13 per specifici casi.

Indicazioni per la compilazione:

6.1 Precauzioni per la persona (fare riferimento anche al punto 8)

- Evitare il contatto con la pelle ed il contatto con gli occhi indossando idonei indumenti protettivi.
- In caso di versamento di quantità rilevanti, particolarmente in ambiente confinato, evitare di respirare i vapori aerando l'ambiente o indossare mezzi di protezione per le vie respiratorie. *(solo per prodotti con elevata volatilità)*

6.2 Precauzioni ambientali

- Evitare che il prodotto si disperda e defluisca nel suolo, nelle fognature e nelle acque superficiali. Se necessario informare le competenti autorità locali.

6.3 Metodi di pulizia e raccolta

- Arginare in caso di fuoriuscita di quantità rilevanti di prodotto. Contenere gli spandimenti di piccole quantità di prodotto con terra, sabbia o altro materiale inerte assorbente. Trasferire in contenitori adeguati impermeabili idonei allo stoccaggio ed al trasporto del materiale raccolto. Smaltire in accordo alla normativa vigente.

Quando pertinente (ad esempio quando il prodotto è contenuto in recipienti o circuiti a pressione) indicare - in caso di fuoriuscita accidentale - il pericolo di formazione di aerosol che potrebbero, sotto opportune condizioni di innesco, prendere fuoco.

Punto 7 Manipolazione e immagazzinamento

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)- Punto 7**

7. Manipolazione e immagazzinamento.

Nota - Le informazioni da fornire per questa voce riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Devono consentire al datore di lavoro di adottare metodi di lavoro e misure organizzative appropriate a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/24/CE.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica o una registrazione, le informazioni del presente punto sono corrispondenti a quelle fornite per gli usi identificati e gli scenari d'esposizione figuranti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

7.1 Manipolazione.

Precisare le precauzioni per una manipolazione sicura, compresi accorgimenti tecnici quali:

- il contenimento, la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonché il fuoco, le misure necessarie per la protezione dell'ambiente (ad es. uso di filtri o di torri di lavaggio chimico (scrubber) negli impianti di ventilazione, uso in zone di protezione sigillate (bundling), dispositivi per la raccolta e lo smaltimento di fuoriuscite, ecc.) e qualsiasi altra prescrizione o norma specifica relativa alla sostanza o al preparato (ad es. equipaggiamenti o procedure d'impiego raccomandati o vietati), se possibile con una breve descrizione.

7.2 Immagazzinamento

Precisare le condizioni per un immagazzinamento sicuro, fra cui:

- la progettazione specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di immagazzinamento (limiti/intervalli di temperatura e di umidità, luce, gas inerte, ecc.), impianto elettrico speciale, prevenzione dell'accumulo di elettricità statica.
- All'occorrenza indicare i limiti quantitativi in condizione di immagazzinamento. Fornire in particolare indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l'imballaggio e i contenitori della sostanza o del preparato.

7.3 Usi particolari

Per i prodotti finali destinati ad usi particolari, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati ed essere dettagliate e funzionali. Se possibile, è fatto riferimento agli orientamenti approvati specifici dell'industria o del settore.

Informazioni generali

Normalmente non esistono raccomandazioni particolari per questa categoria di prodotti; va comunque segnalato che è sempre buona norma evitare il contatto diretto con il prodotto, per esempio durante le operazioni di travaso; i recipienti originali chiusi garantiscono non solo il corretto mantenimento delle caratteristiche del prodotto, ma riducono anche i rischi di spandimento e di contatto; si è voluta richiamare l'attenzione su una corretta gestione dello stoccaggio, a volte erroneamente sottovalutata.

Indicazioni per la compilazione:

7.1 Manipolazione:

- Evitare il contatto diretto con il prodotto.
- Evitare di respirare gli aerosoli o i vapori del prodotto, garantendo un'adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro, particolarmente se confinato.
- Non fumare od usare fiamme libere; evitare il contatto con scintille o possibili fonti di accensione; non tenere recipienti aperti negli ambienti di lavoro, per evitare la formazione di vapori ad elevata concentrazione (per i prodotti infiammabili).

7.2 Stoccaggio:

- Tenere il prodotto nei contenitori originali stoccati in ambienti e in condizioni tali da assicurare il controllo e contenimento delle perdite. Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore o di possibile innesco e dall'esposizione diretta dei raggi solari. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere i recipienti ben chiusi. Garantire un'adeguata ventilazione dei locali.

Punto 8

Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)**- Punto 8

8. Controllo dell'esposizione/Protezione personale

8.1 Valori limite per l'esposizione. Indicare gli specifici parametri di controllo in vigore, compresi i valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici. I valori sono indicati per lo Stato membro in cui la sostanza o il preparato è immesso sul mercato. Fornire informazioni sulle procedure di monitoraggio raccomandate.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, indicare i DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza per gli scenari d'esposizione riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

Per i preparati, è utile indicare valori per i componenti che devono figurare nella scheda di dati di sicurezza a norma del punto 3.

8.2. Controlli dell'esposizione. Nel contesto del presente documento, s'intende per controllo dell'esposizione tutta la gamma di misure specifiche di gestione dei rischi da adottare durante l'uso onde ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, è fornita una sintesi delle misure di gestione dei rischi nel punto 8 della scheda di dati di sicurezza per gli usi identificati di cui alla scheda stessa.

8.2.1 Controlli dell'esposizione professionale.

Di queste informazioni tiene conto il datore di lavoro per valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla sostanza o dal preparato a norma dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE, che prescrive in ordine di priorità:

- la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, l'uso di attrezzature e materiali adeguati,
- l'applicazione di misure di protezione collettiva alla fonte del rischio come un'adeguata ventilazione e appropriate misure organizzative, e
- quando l'esposizione non può essere evitata con altri mezzi, l'applicazione di misure di protezione individuali, come le attrezzature di protezione individuali.

Fornire pertanto informazioni idonee e adeguate su tali misure, in modo da consentire una corretta valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE. Queste informazioni completano quelle già indicate nel punto 7.1.

Nel caso in cui occorranza misure di protezione individuale, specificare in dettaglio il tipo di equipaggiamento in grado di fornire l'adeguata e idonea protezione. Tenere conto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ⁽¹⁾, e fare riferimento alle norme CEN appropriate:

(a) Protezione respiratoria

In caso di gas, vapori o polveri pericolosi, precisare il tipo di attrezzature di protezione da utilizzare, quali:

- autorespiratori, maschere e filtri adatti.

(b) Protezione delle mani

Specificare chiaramente il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o del preparato, compresi:

- il tipo di materiale,
- il tempo di permeazione del materiale dei guanti, considerate l'entità e la durata dell'esposizione dermica.

Se necessario, indicare eventuali misure supplementari per la protezione delle mani.

(c) Protezione degli occhi

Precisare il tipo di dispositivo necessario per la protezione degli occhi, come:

- occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale.

(d) Protezione della pelle

Ove si tratti di proteggere parti del corpo diverse dalle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione necessario, come:

- grembiuli, stivali e indumenti protettivi completi.

Se necessario, indicare eventuali misure supplementari per la protezione della pelle e specifiche misure d'igiene.

Punto 8

Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.2.2. Controlli dell'esposizione ambientale

Precisare le informazioni di cui il datore di lavoro deve disporre per assolvere i propri obblighi secondo la normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, per gli scenari d'esposizione riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza, deve essere fornito un sommario delle misure di gestione dei rischi che controllano in modo adeguato l'esposizione dell'ambiente alla sostanza.

⁽¹⁾ *GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.*

Informazioni generali

Per il normale impiego dei lubrorefrigeranti, utilizzati in quantità rilevante ed in ambiente normalmente confinato, e per le condizioni normalmente riscontrate negli ambienti di lavoro, si è voluta riportare l'attenzione sul principale problema, ovvero il controllo della formazione di nebbie o aerosol, intervenendo in primo luogo con idonei provvedimenti di natura tecnica o secondariamente con mezzi di protezione. Si è voluto altresì sottolineare che è sempre necessario, per la particolare natura dei prodotti, siano questi utilizzati tal quale od in emulsione con acqua, e del loro impiego, proteggere le mani e la pelle degli operatori, mediante l'impiego di mezzi di protezione supportato da una adeguata formazione del personale al corretto uso delle protezioni personali e alla necessità di una corretta igiene personale.

Le indicazioni riportate in questa sezione sono sempre necessarie, ma non debbono essere considerate come esaustive; vanno infatti indicati eventuali altri interventi specifici necessari per i rischi derivanti dalla presenza di particolari sostanze o composti.

Indicazioni per la compilazione:

8.0 Limiti di esposizione nell'ambiente di lavoro

Se esistenti, citare i limiti di esposizione riportati dalla legislazione nazionale o comunitaria o, in loro mancanza, quelli riportati dall'ACGIH ⁽¹⁻²⁾ per tutte le sostanze (i dati aggiornati sono reperibili presso la Direzione Centrale Tecnico-Scientifica di Federchimica)

DNEL (livello derivato senza effetto)

PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti)

8.1 Provvedimenti di natura tecnica

Per fluidi lubrorefrigeranti, per fluidi per operazioni di stampaggio, per fluidi ad elevata volatilità e per ogni situazione in cui vengono utilizzati prodotti a spruzzo

➤ Evitare la produzione di nebbie e di aerosol e la loro diffusione tramite schermatura (se opportuna) delle macchine e tramite l'utilizzo di ventilazione/aspirazione localizzata.

Per tutti gli altri casi

➤ Nessuna in particolare nelle normali condizioni d'uso

8.2 Protezione individuale

8.2.1 Protezione respiratoria

➤ Qualora le modalità operative ed altri mezzi per limitare l'esposizione dei lavoratori non risultassero adeguati - al fine di rispettare i limiti di esposizione qualora specificati al punto 8.0 - sono necessari altri mezzi di protezione delle vie respiratorie: maschere con cartuccia per vapori organici e per polveri/nebbie (esempio maschera a carboni attivi).

8.2.2 Protezione delle mani

➤ Indossare guanti (ad esempio in neoprene, nitrile o PVC) da lavoro preferibilmente felpati internamente resistenti agli oli minerali o ai solventi. I guanti devono essere sostituiti ai primi segni di usura. Indossare i guanti dopo adeguata pulizia delle mani.

➤ Nel caso di contatti non prolungati l'utilizzo di creme barriera può essere un utile strumento di protezione.

➤ La scelta dei guanti protettivi dipende anche dalle condizioni d'uso e deve tenere conto delle indicazioni del fabbricante.

➤ Per maggiori informazioni fare riferimento alla norma UNI-EN 374

8.2.3. Protezione degli occhi

➤ Indossare occhiali di sicurezza dove sia possibile venire a contatto con il prodotto.

➤ Per maggiori informazioni fare riferimento alla norma UNI-EN 166

8.2.4. Protezione della pelle

➤ Utilizzare tuta da lavoro e grembiule in materiale idoneo; cambiare immediatamente gli indumenti contaminati e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli.

➤ E' opportuno mantenere una buona igiene personale e dell'abbigliamento da lavoro.

Per maggiori informazioni fare riferimento alle norme UNI-EN 465/466/467

(1) TLVs® and BEIs® ACGIH Publication

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Punto 9 Proprietà fisiche e chimiche

Legislazione:

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)** - Punto 9

9. Proprietà' fisiche e chimiche

Per consentire l'adozione di corrette misure di controllo, fornire tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o sul preparato, in particolare le informazioni elencate nel punto 9.2. Le informazioni del presente punto devono corrispondere a quelle fornite all'atto della registrazione, quando è necessaria.

9.1. Informazioni generali.

Aspetto:

Indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) e il colore della sostanza o del preparato all'atto della fornitura.

Odore.

Qualora sia percepibile, descrivere succintamente.

9.2. Informazioni importanti, relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente.

- PH: indicare il ph della sostanza o del preparato come fornito o in soluzione acquosa; in quest'ultimo caso, indicarne la concentrazione.
- Punto/intervallo di ebollizione;
- Punto di infiammabilità;
- Infiammabilità (solidi, gas);
- Proprietà esplosive;
- Proprietà comburenti;
- Pressione di vapore;
- Densità relativa;
- Solubilità
- idrosolubilità;
- Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua;
- Viscosità;
- Densità di vapore;
- Velocità di evaporazione.

9.3. Altre informazioni.

Indicare altri parametri importanti per la sicurezza, come la miscibilità, la liposolubilità (solvente o grasso da precisare) la conducibilità, il punto/intervallo di fusione, il gruppo di gas (utile per la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva(1), la temperatura di autoinfiammabilità, ecc...

Nota 1 - Le proprietà suindicate sono determinate in base alle prescrizioni previste dal regolamento della Commissione sui metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3, o mediante qualsiasi altro metodo comparabile.

Nota 2 - Per i preparati sono di norma fornite informazioni sulle proprietà del preparato stesso. Se è indicato che non sussiste un pericolo particolare, occorre distinguere chiaramente i casi nei quali il classificatore non dispone di alcuna informazione e quelli nei quali sono disponibili risultati negativi di test effettuati. Se è ritenuto necessario fornire informazioni sulle proprietà di singoli componenti, indicare chiaramente a che cosa si riferiscono i dati.

(1)GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Informazioni generali:

I dati riportati al presente punto debbono essere ritenuti esaustivi per la gestione in sicurezza dei lubrificanti normalmente in commercio; altri dati dovranno essere specificati in caso di presenza di particolari sostanze o composti o di specifiche proprietà fisiche.

Punto 9 Proprietà fisiche e chimiche

Indicazioni per la compilazione

Delle grandezze riportare nell'Allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) occorre sicuramente riportare le seguenti indicazioni:

- Aspetto
- pH al 3% in acqua distillata
- Odore
- Solubilità in acqua
- Punto di infiammabilità
- Punto iniziale di ebollizione (a pressione atmosferica) - indicare quello del componente che ha il punto più basso
- Densità relativa (valore esatto o range)
- Viscosità a 40°C
- Punto di scorrimento
- Consistenza
- Punto di gocciolamento

Per ogni grandezza deve essere indicato anche *il metodo utilizzato nella misurazione e l'unità di misura*. Qualora il dato non sia disponibile inserire N.D. Qualora non sia applicabile o non sia pertinente è possibile inserire NA oppure cancellare direttamente la/e voce/i

Punto 10 Stabilità e reattività

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)** - Punto 10

10. Stabilità e reattività

Indicare la stabilità della sostanza o del preparato e la possibilità che si verifichino reazioni pericolose in determinate condizioni d'uso e in caso di rilascio nell'ambiente.

10.1. Condizioni da evitare.

Elencare le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.

Materie da evitare.

Elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o altre sostanze specifiche che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.

10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi.

Elencare le sostanze pericolose prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione.

Nota

Considerare in particolare:

- la necessità e la presenza di stabilizzanti;
- la possibilità di una reazione esotermica pericolosa;
- l'eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della sostanza o del preparato;
- eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con acqua;
- la possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili.

Informazioni generali

I dati riportati al presente punto debbono essere ritenuti esaustivi per la gestione in sicurezza dei lubrificanti normalmente in commercio; altri dati dovranno essere specificati in caso di presenza di particolari sostanze o composti o di specifiche proprietà fisiche. Specificare eventuali condizioni da evitare ed eventuali prodotti di decomposizione pericolosi qualora significativi..

Indicazioni per la compilazione

10.1 Reattività

- Evitare il contatto con acidi e basi forti ed agenti ossidanti.

10.2 Stabilità

- Prodotto stabile a temperatura ambiente.

Punto 11 Informazioni tossicologiche

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)** - Punto 11

11. Informazioni tossicologiche

Questo punto verte sulla necessità di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o il preparato.

Riportare gli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base, ad esempio, delle conclusioni tratte dai risultati dei test e dall'esperienza. Riportare, se del caso, effetti ritardati, immediati e cronici in seguito a esposizione breve o a lungo termine, come effetti sensibilizzanti, narcotizzanti, cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (tossicità per lo sviluppo e la fertilità).

Fornire anche informazioni sulle diverse vie d'esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi) e descrivere i sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche.

Tenuto conto delle informazioni già fornite nel punto 3 "Composizione/informazioni sugli ingredienti", può essere necessario fare riferimento agli effetti specifici sulla salute di taluni componenti dei preparati.

Le informazioni del presente punto devono corrispondere a quelle fornite in una registrazione, quando è prescritta e/o in una relazione sulla sicurezza chimica, quando è prescritta, e fornire informazioni sui seguenti gruppi di effetti potenziali:

- effetti tossicocinetici, effetti sul metabolismo e distribuzione,
- effetti acuti (tossicità acuta, irritazione e corrosività),
- sensibilizzazione,
- tossicità a dose ripetuta, e
- effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione).

Per le sostanze soggette a registrazione, sono forniti sommari delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI del Regolamento REACH. Tali informazioni comprendono anche il risultato del confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE per le sostanze CMR, categorie 1 e 2, a norma dell'allegato I, punto 1.3.1 del Regolamento REACH.

Informazioni generali

Le informazioni tossicologiche fornite in questa sezione sono basate principalmente sugli effetti determinati dagli oli minerali, in particolare per quanto riguarda gli effetti per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Queste possono essere ritenute esaustive per descrivere i possibili effetti tossicologici dei lubrificanti normalmente in commercio; va valutata presenza di particolari sostanze o composti pericolosi tali da influire sulle caratteristiche di pericolosità dell'intero formulato

Nella redazione di questa sezione si è tenuto conto del fatto che gran parte dei lubrorefrigeranti (anche quelli non classificabili come pericolosi) formano emulsioni acquose dal pH elevato, con conseguenti effetti irritativi.

Non sono invece normalmente riscontrabili effetti ritardati o immediati relativamente a sensibilizzazione, cancerogenicità, mutagenesi, tossicità per la riproduzione, teratogenicità, narcosi.

Punto 11

Informazioni tossicologiche

Indicazioni per la compilazione

11.1 Per inalazione

- Esposizioni prolungate a vapori o nebbie di prodotto possono causare irritazioni alle vie respiratorie.

Nel caso in cui il prodotto contenga una sostanza soggetta alla frase di rischio R67

- Esposizioni prolungate al prodotto possono provocare sonnolenza e vertigini.

11.2 Per ingestione

Per prodotti non pericolosi per ingestione

- Il prodotto ingerito può causare irritazione dell'apparato digerente con vomito, nausea e diarrea.

Per prodotti soggetti a frase di rischio R65

- Il rischio principale conseguente all'ingestione del prodotto è la sua aspirazione nei polmoni (anche in seguito a vomito spontaneo). In questo caso si possono verificare gravi lesioni polmonari.

11.3 Per contatto con la pelle

Per prodotti non pericolosi per la pelle

- Contatti frequenti e prolungati possono sgrassare ed irritare la pelle anche causando dermatiti.

Per prodotti irritanti

- Irritante per la pelle.

Per prodotti caratterizzati da frase R66

- Il contatto con il prodotto causa secchezza della pelle.

Per prodotti classificati sensibilizzanti per la pelle R43

- Può provocare sensibilizzazione per contatto con la cute.

Per prodotti contenenti sostanze sensibilizzanti in quantità inferiori a quelle necessarie alla classificazione (in concentrazioni tra 0,1 e 1%)

- Il prodotto, pur contenendo sostanze sensibilizzanti, non risulta essere classificato.

Avvertenza generale

- L'iniezione ad alta pressione di prodotto nella pelle può portare a necrosi locale se il prodotto non viene rimosso chirurgicamente.

11.4 Per contatto con gli occhi

Per prodotti non pericolosi per gli occhi

- Può provocare una leggera irritazione.

Se irritante o corrosivo per gli occhi (R36 o R41)

- Provoca irritazioni oculari/gravi lesioni oculari.

Se irritante per la pelle

- Ripetuti contatti possono provocare irritazione.

Punto 12 Informazioni ecologiche

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)** - Punto 12

12. Informazioni ecologiche

Descrivere i possibili effetti, comportamento e destino ambientale della sostanza o del preparato nell'aria, nell'acqua e/o nel suolo. Se disponibili, riportare i risultati di test pertinenti (ad es., pesce: $CL_{50} \leq 1$ mg/l). Le informazioni della presente sezione devono corrispondere a quelle fornite in una registrazione, quando è prescritta e/o in una relazione sulla sicurezza chimica, quando è prescritta.

Descrivere le principali caratteristiche che possono avere un effetto sull'ambiente per la natura della sostanza o del preparato e i metodi probabili d'uso. Informazioni dello stesso tipo sono fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di sostanze e preparati. Possono essere inclusi gli elementi indicati in appresso.

12.1 Ecotossicità

Fornire i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Indicare anche, se disponibili, dati sulla tossicità per i microrganismi ed i macrorganismi del suolo e altri organismi di rilevanza ambientale, quali gli uccelli, le api e la flora. Se la sostanza o il preparato hanno effetti inibitori sull'attività dei microrganismi, menzionare l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento delle acque reflue.

Per le sostanze soggette a registrazione, sono forniti sommari delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI del Regolamento REACH.

12.2. Mobilità

La possibilità che la sostanza o i componenti appropriati di un preparato (1), se rilasciati nell'ambiente, siano trasportati verso le acque sotterranee o lontano dal luogo di rilascio.

I dati pertinenti possono includere:

- distribuzione per comparto ambientale nota o stimata,
- tensione superficiale,
- adsorbimento/desorbimento.

Per altre proprietà fisico-chimiche, cfr. il punto 9.

12.3. Persistenza e degradabilità.

Questa sezione si riferisce al potenziale della sostanza o di determinate componenti di un preparato ⁽¹⁾ di degradarsi in determinate circostanze ambientali, in seguito a biodegradazione o ad altri processi come ossidazione o idrolisi. Ove disponibili, dovrebbero essere indicati i tempi di dimezzamento per la degradazione. Dovrebbe essere anche indicata la possibilità che la sostanza o determinati componenti di un preparato ⁽¹⁾ si degradino a livello di impianti di trattamento degli scarichi.

12.4. Potenziale di bioaccumulo.

La possibilità che la sostanza o i componenti appropriati di un preparato si degradino in pertinenti comparti ambientali, tramite biodegradazione o altri processi quali l'ossidazione o l'idrolisi. Indicare, se disponibili, i tempi di dimezzamento della degradazione.

Menzionare anche il potenziale di degradazione della sostanza o dei componenti appropriati di un preparato (1) negli impianti di trattamento delle acque reflue.

12.5. Risultati della valutazione PBTi

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, sono indicati i risultati della valutazione PBT, come figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.

12.6. Altri effetti nocivi

Includere ogni informazione disponibile sugli altri effetti nocivi sull'ambiente, ad es. il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di creazione di ozono fotochimico, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di riscaldamento globale.

Osservazioni

Assicurarsi che le informazioni rilevanti per l'ambiente siano fornite in altri punti della scheda di dati di sicurezza, specialmente le avvertenze relative al rilascio controllato, alle misure da adottare in caso di rilascio accidentale e le considerazioni relative al trasporto e allo smaltimento nei punti 6, 7, 13, 14 e 15.

⁽¹⁾ Queste informazioni non possono essere fornite per i preparati in quanto sono specifiche delle sostanze. Esse quindi vanno riportate, ove disponibili e pertinenti, per ciascun componente di un preparato che debba essere elencato nella scheda di dati di sicurezza conformemente alle norme di cui al punto 3 del presente allegato.

Punto 12

Informazioni ecologiche

Informazioni generali

Le informazioni riportate al presente punto possono essere ritenute esaustive per la gestione ambientale dei lubrificanti; è sufficiente infatti mettere in evidenza che tali prodotti sono generalmente scarsamente biodegradabili e rappresentano un inquinante ambientale; particolarmente importante è il rischio rappresentato dai prodotti lubrorefrigeranti solubili in acqua, che possono dare origine ad una rapida diffusione nell'ambiente.

Altri dati dovranno essere specificati in caso di presenza di sostanze classificate come pericolose per l'ambiente, indicando gli specifici effetti negativi sullo stesso derivanti dalla loro presenza.

Indicazioni per la compilazione

Quando il preparato è costituito di sostanze pericolose per l'ambiente in quantitativi sensibili, si devono riportare (specialmente per i punti 12.4 e 12.5) le informazioni contenute nella Scheda Dati di Sicurezza del fornitore.

12.1 Degradabilità

Inserire la frase di pertinenza

- Sulla base delle informazioni disponibili il prodotto non è facilmente biodegradabile (R53).
- Pur non essendo classificato pericoloso per l'ambiente, si ritiene che il prodotto non sia facilmente biodegradabile
- Il prodotto è facilmente biodegradabile.
- Il prodotto è biodegradabile al ...% (indicare il metodo)..

12.2 Mobilità

Per prodotti solubili:

- Il prodotto è facilmente disperdibile in acqua
- Il prodotto viene facilmente disperso nel terreno

Per prodotti insolubili in acqua con elevata volatilità:

- Il prodotto galleggia sull'acqua (se la densità è <1)
- Il prodotto affonda nell'acqua (se la densità è >1)
- Il prodotto viene facilmente assorbito nel terreno
- Il prodotto evapora e può facilmente disperdersi nell'aria.

Per prodotti insolubili in acqua con bassa volatilità:

- Il prodotto galleggia sull'acqua (se la densità è <1)
- Il prodotto affonda nell'acqua (se la densità è >1)
- Il prodotto viene adsorbito superficialmente nel terreno
- Il prodotto difficilmente evapora.

12.3 Accumulazione

12.4 Ecotossicità

Altri effetti negativi

Punto 13

Considerazioni sullo smaltimento

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)** - Punto 1

13. **Osservazioni sullo smaltimento** Se lo smaltimento della sostanza o del preparato (eccedenza o residui risultanti dall'utilizzazione prevedibile) presenta un pericolo, fornire una descrizione di detti residui e l'informazione relativa alla loro manipolazione sotto l'aspetto della sicurezza.

Specificare i metodi di smaltimento idonei della sostanza o del preparato e degli imballaggi contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.).

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, l'informazione sulle misure di gestione dei rifiuti che consentono un controllo adeguato dell'esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza deve corrispondere agli scenari d'esposizione figuranti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

Nota

Fare riferimento alle pertinenti disposizioni comunitarie relative ai rifiuti. In loro mancanza, è opportuno ricordare all'utilizzatore che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali. L'utilizzatore ha la responsabilità finale di assegnare il codice CER più appropriato, sulla base dell'impiego effettivo del prodotto, valutando eventuali contaminazioni o alterazioni subite durante il processo di generazione del rifiuto (fare riferimento al Codice Catalogo Europeo dei Rifiuti - Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Informazioni generali

I lubrificanti usati sono classificati come rifiuti pericolosi dalla Parte IV del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006) e s.m.i. e come tali devono essere gestiti dal punto di vista amministrativo, dello stoccaggio e della manipolazione; la legislazione speciale relativa a questi particolari rifiuti, che prevede una raccolta regolamentata da parte del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, consente comunque una facile soluzione del problema nella maggior parte dei casi.

Non sono stati inseriti i codici CER perché la classificazione non è sempre univoca e dipende da numerosi fattori variabili.

Indicazioni per la compilazione

- Non scaricare in fognature, cunicoli o corsi d'acqua. Attenersi alle leggi vigenti.
- Smaltire i prodotti (e le emulsioni nel caso di prodotti lubrorefrigeranti solubili in acqua) esausti e i contenitori cedendoli a ditte autorizzate attenendosi alle disposizioni contenute nel DPR n.691 del 23/08/82 (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati) e nella Parte IV del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006) e s.m.i.

Punto 14 Informazioni sul trasporto

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)** - Punto 1

14. **Informazioni sul trasporto.** Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere a conoscenza e alle quali deve attenersi per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda. Se del caso, fornire informazioni sulla classificazione e sulle procedure di spedizione per le diverse modalità di trasporto: ADR (strada), RID (ferrovia), Codice IMDG (mare), ICAO/IATA (aereo), in particolare:

- numero ONU,
- classe,
- nome di spedizione appropriato,
- etichetta/e,
- gruppo d'imballaggio (ove applicabile),
- altre informazioni utili.

La **Direttiva Quadro 2008/68/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Settembre 2008 relativa al Trasporto interno di merci pericolose è stata pubblicata su G.U. UE serie L numero 260 del 30.9.2008

Essa sostituisce le precedenti direttive relative all'ADR (**Direttiva 94/55/CE** adottata dall'Italia con D.M. 4 Settembre 1996) e al RID (**Direttiva 96/49/CE** adottata dall'Italia con D.Lgs. 13 Gennaio 1999, n.41) con un'unica Direttiva comprendente anche le disposizioni applicabili al Trasporto mediante vie navigabili interne.

La Direttiva Quadro abroga anche le Direttive relative al Consulente Sicurezza Trasporti (**Direttiva 96/35/CE** e **Direttiva 2000/18/CE** adottate dall'Italia rispettivamente con D.Lgs. 4 Febbraio 2000, n.40 e D.M. 6 Giugno 2000 successivamente modificato con D.M. 10 Giugno 2004).

L'abrogazione delle Direttive CE relative a Strada, Ferrovia e Consulente Sicurezza Trasporti è il **30 Giugno 2009** che è il termine entro il quale gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla Direttiva Quadro.

Informazioni generali

I prodotti in commercio sono generalmente non classificati come pericolosi per il trasporto, salvo che per quelli classificati come infiammabili o corrosivi o pericolosi per l'ambiente; le diverse informazioni aggiuntive vanno completate nei casi specifici di preparati classificati dalle diverse normative tecniche indicate. Se il prodotto non è classificato pericoloso per uno o più tipologie di trasporto, indicare "Non classificato come pericoloso" eliminando le informazioni di dettaglio riportate nel quadro seguente.

Indicazioni per la compilazione:

TRASPORTO TERRESTRE (ADR/RID)

Classe ADR/RID	:		
N. identificazione della sostanza (n. UN)	:		
N. identificazione del pericolo	:		:
Gruppo imballaggio (ove applicabile)	:		:
Etichetta/e di pericolo	:		
Quantità limitate per unità di trasporto (1.1.3.6. ADR /RID)	:		
Quantità limitate per unità di collo (3.4 ADR/RID)	:		
Quantità esenti (3.5 ADR/RID)	:		

TRASPORTO MARITTIMO (Codice IMDG)

Classe/Divisione	:		
N. identificazione della sostanza (n. UN)	:		:
Gruppo imballaggio (ove applicabile)	:		:
Etichetta/e di pericolo	:		
Quantità limitate per unità di collo (3.4 Codice IMDG)*	:		
Quantità esenti per unità di collo (3.5 Codice IMDG)*	:		

EMS

Inquinante marino

TRASPORTO AEREO (ICAO/IATA)

Classe/Divisione	:		
N. identificazione della sostanza (n. UN)	:		:
Gruppo imballaggio (ove applicabile)	:		:
Etichetta/e di pericolo	:		:
Istruzione per imballaggio per aereo passeggeri e cargo	:		
Istruzioni di imballaggio/quantità netta massima per collo	:		
Istruzioni di imballaggio per quantità limitate/quantità netta massima per collo	:		
Istruzioni di imballaggio per quantità esenti/quantità netta massima per collo	:		
Istruzioni di imballaggio per aereo cargo/quantità netta massima per collo	:		

* dal 1° gennaio 2010

Punto 15

Informazioni sulla regolamentazione

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)** - Punto 1

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Indicare se è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza (o per una sostanza in quanto componente del preparato).

Fornire le informazioni relative alla salute, alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente che figurano sull'etichettatura conformemente alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Se la sostanza o il preparato di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad esempio autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII), tali disposizioni devono, per quanto possibile, essere indicate.

Menzionare anche, se possibile, le leggi nazionali di attuazione di tali disposizioni e ogni altra misura nazionale pertinente.

Informazioni generali

Tenere conto dell'articolo 10 punti 2.3.3 e 2.3.4. della 1999/45/CE con riferimento al contenuto delle sostanze pericolose per la classificazione del prodotto.

Indicazioni per la compilazione:

Per i preparati pericolosi devono essere inserite le seguenti indicazioni:

- Classificazione CE
- Simbolo
- Frasi di rischio (riportare numero e descrizione)
- Consigli di prudenza (riportare numero e descrizione)
- Contiene:
Normativa applicabile:
 - **D. M. del 13 febbraio 2003: terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale**
 - **D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008:** Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - **D. Lgs. 25/2002:** Protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti chimici sul lavoro
 - **D. Lgs. N. 65 del 14 marzo 2003:** Recepimento della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi
 - **Direttiva 2006/8/CE** del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della Direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
 - **Decreto ministeriale 14 gennaio 2008:** Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni..
 - **D.P.R. n. 689 del 26/05/1959:** Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco
 - **Direttiva 98/8/CE del 16 febbraio 1998** relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

Punto 16 Altre informazioni

Legislazione

Indicazioni riportate nell'Allegato II del **Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)** - Punto 1

16. Altre informazioni

Indicare qualsiasi altra informazione che il fornitore ritenga rilevante per la sicurezza e la salute dell'utilizzatore e per la protezione dell'ambiente, ad esempio:

- l'elenco delle frasi R pertinenti. Riportare il testo integrale di ogni frase R di cui ai punti 2 e 3 della scheda di dati di sicurezza;
- indicazioni sull'addestramento;
- restrizioni d'uso raccomandate (ossia raccomandazioni facoltative del fornitore);
- ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto tecnico);
- fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda.

Quando una scheda di dati di sicurezza è stata modificata, indicare chiaramente le informazioni aggiunte, soppresse o modificate (se non sono state indicate altrove).

Indicazioni per la compilazione:

Inserire le seguenti indicazioni quando pertinenti:

Per i preparati pericolosi è possibile indicare il codice di prodotto relativo all'archivio preparati pericolosi dell'Istituto Superiore di Sanità

- Non utilizzare il prodotto per usi differenti da quelli previsti. In tal caso l'utilizzatore potrebbe essere soggetto a rischi non preventivati.
- Scheda conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH Art.31 e Allegato II relativo alla redazione delle Schede Dati di Sicurezza
- Le informazioni si riferiscono al prodotto tal quale, mentre la normale applicazione ne prevede l'uso in emulsione con acqua sotto il%
- Le informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze. Il loro carattere è però informativo e non costituiscono garanzia. L'uso del prodotto avviene sotto il controllo degli utilizzatori ed è perciò loro responsabilità adeguarsi alle condizioni di corretto esercizio indicate nella scheda, nonché adeguarsi a idonee pratiche di igiene industriale. Il presente documento non sostituisce l'analisi del rischio chimico che rimane a totale carico del datore di lavoro.
- Con riferimento al punto 2.2.4 riportare la legenda delle frasi di rischio.
E' possibile inserire la frase:
- La presente scheda è stata compilata seguendo le linee Guida per la redazione delle Schede Dati di Sicurezza per i lubrificanti redatte dal Gruppo aziende industriali della lubrificazione (Gail) – Sito web: <http://aispec.federchimica.it>



Ulteriori informazioni utili alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza

In aggiunta a quanto riportato occorre anche inserire alcune informazioni generali:

1. In tutte le pagine della Scheda Dati di Sicurezza fornire anche le seguenti informazioni:
 - Indicare la data di compilazione della SDS sulla prima pagina.
 - Numero di pagina e totale pagine.

Eventualmente inserire anche la data relativa alla stampa del documento.

Ad esempio

Emissione:

Stampata il:

Pag. 2/4

2. Quando una SDS è stata oggetto di revisione, le modifiche sono segnalate con l'indicazione "Revisione:(data)" Al fine di indicare le informazioni aggiunte, soppresse o modificate introdotte nella SDS di nuova emissione scrivere in corsivo o in altro carattere tutte le modifiche introdotte
3. Inserire il nome del preparato in tutti i fogli della Scheda Dati di Sicurezza
4. Se l'azienda è associata al Gail, è possibile inserire la frase:
La Società è associata al Gruppo aziende industriali della lubrificazione (Gail)